



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE – VIA E VAS

IL PRESIDENTE

Destinatari in allegato

OGGETTO: [ID_VIP 11196] Verifica di assoggettabilità a VIA – Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062, Proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.

Con la presente si comunica che, a seguito delle attività di approfondimento dell'analisi della documentazione relativa al progetto in oggetto, tenuto, altresì, conto del Parere della Regione Liguria con nota in data 12/07/2024 acquisita al prot. n. MASE/0129615 del 15/07/2024, la Commissione VIA VAS, le cui attività sono state avviate a seguito della seduta di insediamento del 25 luglio u.s., ritiene necessario che la Società proponente fornisca integrazioni, chiarimenti e considerazioni in merito alla gestione dei materiali afferenti o prodotti dal progetto.

Si rammenta che nel parere 233 del 28 marzo 2022 di compatibilità ambientale con condizioni, reso dalla Commissione VIA VAS sul progetto ID_VIP 7451 – Realizzazione della nuova diga foranea del Porto di Genova – ambito bacino di Sampierdarena (P. 3062), seppure a livello di PFTE, alle pagine 21 - 23 era stata ben evidenziata l'importanza della corretta gestione dei materiali, per i quali non era stata peraltro richiesta al MASE alcuna specifica autorizzazione.

Il parere, soprattutto alle pagine sopra indicate, chiariva già a livello di indirizzo che l'ottica delineata dal proponente di massimo riutilizzo dei materiali provenienti dalle demolizioni della diga esistente e salpamenti, dei materiali di risulta dei dragaggi, importava comunque che i materiali dovevano essere, a seconda della tipologia e provenienza, oggetto di caratterizzazione chimico fisica e/o recuperati in apposito impianto al fine della verifica dell'accertamento della idoneità e legittimità al riutilizzo, eventualmente ex D.M. 120/2017, oppure nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente (a seconda dei casi D.M. 173/2016 o autorizzazione ex art. 109 TUA) ovvero gestiti come rifiuto con classificazione e attribuzione dei codici EER, ai fini dell'individuazione dell'eventuale sito di smaltimento (D. Lgs. n. 121/20 e s.m.i.) o la tipologia di impianto di recupero (art. 208 TUA). Erano stati anche prescritti saggi sul corpo diga e sulla sovrastruttura per accertare anche l'eventuale presenza di amianto negli aggregati di calcestruzzo. In sintesi, il livello preliminare della progettazione richiedeva un successivo affinamento della gestione dei materiali secondo le procedure di legge di volta in volta previste a seconda dei materiali di cui sarebbe stato proposto l'utilizzo o il riutilizzo nel progetto.

In particolare, in questo frangente la Commissione, richiamando lo scambio di note intercorso recentemente con la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (d'ora innanzi Divisione) e con la Regione Liguria, rileva che i documenti presentati dal Proponente, in merito alla gestione dei materiali afferenti o prodotti dal nuovo progetto, non siano coerenti con le espressioni pregresse di valutazione ambientale statale e regionale, variandone gli assunti.

Nello specifico, si fa riferimento, fra l'altro, alla nota n. 641539 del 27/05/2024, assunta al prot. n. 97927/MASE del 28/05/2024, la con la quale Regione Liguria ha comunicato di aver ricevuto, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 109

del D. Lgs. 152/2006 *“per immersione in mare di circa 141.000 mc di sedimenti marini derivanti da scavo nell’ambito della realizzazione dell’opera C, da utilizzare come riempimento dei cassoni cellulari della nuova diga di Genova”*.

Con riferimento, poi, alla nota prot. n. MASE/114982 del 21/06/2024 della Divisione, la Commissione prende atto che *“considerato che il progetto per cui è stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 152/2006 prevede delle modifiche rispetto a quanto valutato dalla scrivente nel corso dei procedimenti sopra citati ed in particolare presenta una modifica del sito di deposito temporaneo rispetto a quanto previsto nelle modifiche oggetto della cd. prima Valutazione Preliminare 2023, si ritiene che la modalità di gestione dei sedimenti per la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha chiesto di essere autorizzata presso la Regione Liguria, non sia coerente con le modifiche progettuali già sottoposte a procedure di Valutazione preliminare ed escluse da ulteriori valutazioni da parte di questa Autorità competente”*.

Analizzando la Valutazione preliminare ID_VIP 9472 resa ex art. 6 comma 9 TUA dalla Direzione VA del MASE, su istanza del Proponente prot. 4872 del 3/2/2023 prot. MITE 16036, emerge parimenti come fosse prevista un’attività di verifica del rispetto dei requisiti ambientali e geotecnici, nell’ambito di apposita autorizzazione ex art. 109 TUA, con la specificazione che *“qualora in quella sede non fosse accertato il rispetto dei requisiti ambientali previsti, il Proponente dovrà rivedere la modalità di utilizzo proposta”*, curando il *“rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali”* acquisendo il *“parere degli enti competenti per ulteriori “nulla osta e/o autorizzazioni”*.

La Commissione, pertanto, richiamando sempre anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto indicato nel proprio Parere n. CTVA/233 del 28 marzo 2022 (pagg. 22, 23, 24) riguardo a *“Materiali di demolizione/dragaggi, cave e rifiuti”* e a *“Criterio per suddividere le destinazioni dei materiali di demolizione e dragaggi”* e a *“Possibili destinazioni dei rifiuti”*, richiede – come aveva sollecitato allora - al Proponente la predisposizione preliminare, in linea con quanto proposto dalla Regione Liguria, sebbene con indicazione prescrittiva, nella summenzionata nota in data 12/07/2024 acquisita al prot. n. MASE/0129615 del 15/07/2024, di *“un documento in forma tabellare che rappresenti il bilancio e la gestione delle materie necessarie alla realizzazione della nuova diga (materiale, provenienza, caratteristiche, eventuali valutazioni o autorizzazioni rilasciate, distinti per utilizzi previsti e relativi quantitativi massimi). In questo documento dovranno essere evidenziate le parti (materie/provenienze/caratteristiche/utilizzi etc) che comportano variazione di precedenti espressioni di valutazione o autorizzazione ambientale già rilasciate. Inoltre dato anche l’ancora alto livello residuo di incertezza sui cronoprogrammi delle varie opere, l’aggiornamento di tale strumento dovrebbe avere cadenze piuttosto ristrette, e almeno trimestralmente dovrebbe essere trasmesso agli enti a vario titolo competenti (MASE, Regione, ARPAL etc...)”*.

In particolare il Proponente dovrà curare, in detto documento, la distinzione tra cessato rifiuto e sottoprodotto, nozione che, secondo gli ultimi orientamenti del giudice di legittimità, non può applicarsi ai materiali prodotti da demolizioni e non potrà designare quali depositi o luoghi di stoccaggio dei materiali di cui non è stata ancora accertata la composizione chimico-fisica o che devono essere ancora caratterizzati secondo le procedure di volta in volta applicabili, siti suscettibili di non confinare eventuali inquinanti; ancora non potrà prevedere immersioni di materiali di cui non siano state operate le analisi dirette ad accertare che non sia arrecato alcun deterioramento ambientale o rilascio di sostanze con effetti negativi per l’ambiente marino, nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione di Londra del 1972 e del Protocollo di Londra del 1996 e della normativa di attuazione nazionale.

Tale documento, unitamente a quanto il Proponente riterrà utile allegare a migliore illustrazione delle attività in corso e in futuro, se valutato positivamente, potrà consentire alla Commissione, in sede della procedura in essere ID_VIP 11196 (Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto Di Genova. Ambito Bacino Di Sampierdarena - P.3026), di considerare la possibilità di proporre alla Divisione di *“modificare le espressioni relative alla VIA nazionale della diga o di altre opere generatrici di materiale, andando a mutare i relativi prospetti di gestione materiali e aggiornandone le prescrizioni in materia”*, eventualmente sentito l’*“Osservatorio esperto”* al D.M. 173/2016 istituito con D.D. n. 19983 del 07.08.2019.

Quanto richiesto dovrà essere fornite entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di protocollo della presente nota inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Prima della scadenza del termine sopra indicato, qualora necessario, la Società proponente è tenuta a inoltrare alla Divisione V in indirizzo una richiesta motivata di proroga nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Si precisa che, una volta concessa la proroga, il procedimento sarà considerato sospeso per integrazioni alla documentazione presentata e, nel caso in cui la Società proponente non trasmette la documentazione integrativa rispondente ai punti sopra elencati entro il termine previsto ovvero entro il termine concesso dalla Divisione, la Commissione procederà all'archiviazione del procedimento.

La documentazione dovrà essere trasmessa unicamente alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica attraverso l'utilizzo esclusivo dell'apposito sportello disponibile sulla piattaforma di accoglienza *on-line* al seguente indirizzo: <https://mase-areariservata-fe.npi.invalitalia.it/home>, seguendo le modalità ivi indicate.

La Direzione generale provvederà alla pubblicazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (<https://va.mase.gov.it>) della documentazione trasmessa. Del deposito della documentazione integrativa sarà dato avviso al pubblico sulla *home page* del portale, nella sezione "in consultazione pubblica" e informazione scritta agli Enti a cui è stata notificata la "Comunicazione procedibilità dell'istanza, Responsabile del procedimento, e pubblicazione documentazione".

Dalla data di pubblicazione sul portale decorre il termine di legge per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e la trasmissione dei pareri da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

Si rimane in attesa di quanto sopra.

Per il Presidente, giusta delega agli atti

Coordinatore Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco indirizzi

All' Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale

segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

e p.c. Al Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica Direzione
Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di
valutazione VIA e VAS
va@pec.mase.gov.it

Al Ministero della cultura
Direzione Generale archeologia, belle arti e
paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Liguria
Vice Direzione Generale Ambiente
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Alla Città metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Al Comune di Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

All'ARPA Liguria
arpal@pec.arpal.liguria.it

All' Autorità distrettuale di bacino –
Appennino settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

Al Comitato Speciale del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it